



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

DELL'ASSEMBLEA PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LO SVILUPPO

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: nomina dei componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge provinciale 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.. Periodo 2025-2030.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTICINQUE** del mese di **AGOSTO**, alle ore 18.30, Sala Rossi Palazzo a Prato della Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunita l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
BEBER RANIERO	P	MOAR DIEGO	AG
BERETTA GIANNI	P	MOAR FRANCO	P
BETTI PAOLO	P	MOLTRER FRANCESCO	P
CAREZIA PIERINO	P	MOLTRER LORENZO	P
CETTO CHIARA	P	MORELLI MARCO	P
COLOMBINI MATTEO	AG	MOSER LUISA	P
FACCHINI GIUSEPPE	P	MOTTER VALTER	P
FAGGIONI ALEX	AG	MUNERATI FRANCESCA	P
FANTINI FRANCESCO	AG	PINTARELLI MONICA	AG
FEDEL BARBARA	P	PORCIANI GOZZER MICHELA	P
FONTANARI ANDREA - Presidente	P	PUECHER LUCA	P
GADLER MIRKO	P	PUEL DIEGO	P
GIACOMELLI RICCARDO	P	RICCAMPONI STEFANO	AG
LIBARDI SIMONE	P	ROGGER DANIELE	P
MARZI GIANNI	P	SANTUARI ALESSANDRO	P
MATTÈ ERICA	P	TAMANINI ARMANDO	P
MENGOLI ROBERTA	P	TAMANINI LINDA	P
MICHELI SIMONE	P	TOLDO MARTA	P

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che l'Assemblea stessa nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: e .

OGGETTO: nomina dei componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge provinciale 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.. Periodo 2025-2030.

ASSEMBLEA PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LO SVILUPPO

Premesso che con decreto n. 64 di data 27.04.2010, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 13, della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm. "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza dal 01.06.2010, la soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ed il trasferimento alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol della titolarità delle funzioni amministrative, oltre che nelle materie già esercitate in via delegata dal Comprensorio medesimo (servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa e assistenza scolastica), anche in materia urbanistica.

Dato atto che in data 21.07.2022 è entrata in vigore la L.P. 06.07.2022, n. 7, la quale ha operato una riforma dell'ente Comunità introducendo delle modifiche sia alla L.P. 16.06.2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", sia alla L.P. 04.08.2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*".

Ricordato che il Consigli dei Sindaci con deliberazione n. 6 di data 19/12/2022 ha provveduto con la designazione di due componenti esperti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. (Legge provinciale per il governo del territorio), e l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo con deliberazione n. 3 di data 23/12/2022 ha provveduto a nominare i componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge provinciale 04.08.2015, n. 15 e ss.mm..

Richiamato il comma 12 dell'art. 7 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 che così dispone: "*12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.*".

Dato atto che in data 4 maggio 2025 si sono tenute le elezioni comunali e che il Comune di Pergine Valsugana è andato al ballottaggio in data 18 maggio 2025 e che pertanto la proclamazione di tutti gli eletti nei comuni della Comunità Alta Valsugana e Bersntol si è conclusa in data 19 maggio 2025.

Visto quanto disposto dal comma 4 dell'art. 17bis-1 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3: "*4. Entro quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti nei comuni, sono nominati i consiglieri comunali componenti dell'assemblea per la pianificazione.*".

Dato atto che i 15 Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol hanno provveduto a completare le nomina dei consiglieri comunali componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo in data 17 luglio 2025, oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di tutte le proclamazioni degli eletti – 3 luglio 2025.

Ritenuto che il termine per la nomina della nuova CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol corrisponda al giorno 1° settembre 2025 (sessanta giorni perentori dalla durata dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol).

Preso atto della necessità di procedere al rinnovo della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 04.08.2015, n. 15, come da ultimo modificato dall'art. 14 della L.P. 06.07.2022, n. 7.

Richiamato l'art. 7 "*Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità*" della suddetta legge provinciale in base al quale presso ciascuna Comunità è istituita una Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

Accertato che il citato art. 7 al comma 2 stabilisce che:

“La CPC è nominata dall’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed è composta da:

a. il Presidente della Comunità, o un Assessore da lui designato, che la presiede;

b. ...

c. un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti dalla Comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o collegi professionali; due componenti sono designati dal Consiglio dei Sindaci.”.

Rilevato che il medesimo art. 7, comma 3, dispone che *“i componenti della Commissione di cui al comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili”* e che *“una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste”.*

Richiamata la circolare dell’Assessore all’urbanistica della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 414585 di data 12.08.2015 adottata per illustrare le novità introdotte dalla L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm..

Costatato in particolare che la suddetta circolare, con riferimento alla procedura prevista dall’art. 7, comma 3, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm., precisa, ai fini dell’individuazione dei componenti della CPC, che *“quest’ultima disposizione non richiede alle Comunità di mettere in atto delle procedure simili alle selezioni concorsuali di personale, ma è diretta a garantire una scelta motivata e trasparente dei componenti prescelti. La norma non specifica modalità da adottare ma rinvia alle forme di informazione che le Comunità riterranno opportune, suggerendo qui in ogni caso di utilizzare il sito internet istituzionale per divulgare l’avviso sulla raccolta delle candidature”.*

Richiamata, inoltre, la circolare prot. n. A042/2022/S013-2022-18.3 di data 08.09.2022 a firma congiunta dell’Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento con la quale, sempre con riferimento alla procedura prevista dall’art. 7, comma 3, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. ai fini dell’individuazione dei componenti della CPC, è stato precisato che:

“Non è prevista una vera e propria procedura di natura selettiva dei membri della CPC, in quanto la norma si limita ad indicare una valutazione comparativa dei curricula sulla base dei requisiti indicati nell’avviso. Per ragioni di trasparenza amministrativa è comunque obbligatoria, così recita la legge urbanistica, la pubblicazione sul sito della Comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati e dei relativi fattori di ponderazione, oltre alla pubblicazione dell’esito finale delle candidature ammesse. All’esito dell’esame delle candidature verrà, dunque, formato un elenco di soggetti idonei, tra cui il Consiglio dei Sindaci dovrà designare i 2 candidati e proporli all’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, cui spetta la nomina dell’organo”.

Evidenziato che, con Decreto del Presidente della Comunità n. 104 di data 15.07.2025 è stato approvato lo schema di avviso pubblico ai fini della acquisizione della disponibilità di aspiranti componenti esperti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della commissione edilizia comunale (CEC) dei comuni in Gestione associata con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, previste dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 04.08.2015, n. 15 e ss.mm...

Verificato che al suddetto avviso pubblico è stata data la più ampia diffusione provvedendo anche alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Accertato che entro il termine fissato dall’avviso pubblico di cui sopra, pubblicato in data 15 luglio 2025, e precisamente le ore 12.00 del giorno lunedì 4 agosto 2025, sono pervenute al protocollo dell’ente n. 7 candidature.

Preso atto che le competenti strutture amministrative dell’ente hanno provveduto ad effettuare, attraverso il supporto dell’esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, designato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1713 di data 23.09.2022 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 3, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm., l’esame delle candidature pervenute e la relativa valutazione comparativa nonché la verifica del possesso dei requisiti richiesti, predisponendo un apposito elenco di soggetti idonei.

Appurato come l'elenco sopra richiamato suddivida i candidati ritenuti idonei quali esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, alla luce dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico approvato con il Decreto del Presidente della Comunità n. 104 di data 15.07.2025 nonché degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1713 di data 23.09.2022, in quattro distinte categorie, e precisamente:

- categoria degli esperti in urbanistica;
- categoria degli esperti in architettura;
- categoria degli esperti in paesaggistica;
- categoria degli esperti in campo agronomo forestale.

Udita la proposta del Presidente della Comunità in ordine alla composizione della nuova CPC, la quale prevede che quest'ultima sia costituita, oltre che naturalmente dallo stesso Presidente "... o un assessore da lui designato ...", che la presiede, da altri cinque componenti, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno dipendente della Comunità medesima.

Stabilito, in primo luogo, di nominare il Presidente *pro tempore* della Comunità, Andrea Fontanari, quale componente della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con funzioni di Presidente di quest'ultima.

Dato atto che è necessario scegliere quale membro esperto, un dipendente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in quanto solo ai membri "interni" non viene applicato il vincolo del tetto massimo annuo di 100 pratiche assegnabili ai singoli componenti della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio previsto dal punto 2) dell'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 2015 e che a tal fine, si propone di nominare la geom. Elena Molinari, collaboratrice del servizio Urbanistica della Comunità, in ragione della professionalità acquisita e della esperienza maturata quale componente delle precedenti CPC.

Rilevato inoltre che i quattro componenti "esterni", debbano essere scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio e in particolare siano rispettivamente, un esperto in urbanistica, un esperto in architettura, un esperto in paesaggistica e un esperto in campo agronomo forestale allo scopo di assicurare una adeguata multidisciplinarietà della composizione della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e come tale in grado di coprire il più ampio spettro delle attività che caratterizzano il campo di azione della stessa CPC.

Preso atto che il Consiglio dei Sindaci, con deliberazione n. 20 di data 19.08.2025, ha effettuato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera c), la designazione dei seguenti n. 2 componenti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, quali esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio e in particolare in materia di pianificazione, urbanistica e architettura, al fine di consentire la successiva nomina della stessa CPC da parte dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo:

- Chiara Tonelli, in qualità di membro esperto in materia di PIANIFICAZIONE URBANISTICA e PAESAGGISTICA;
- Fulvio Bertoluzza, in qualità di membro esperto in materia di PIANIFICAZIONE URBANISTICA e dell'ARCHITETTURA.

Evidenziato che, come sopra citato, l'attuale CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e CEC intercomunale è stata nominata dall'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo con deliberazione n. 3 di data 23.12.2022 e pertanto ha svolto il suo operato solo per due anni e mezzo e ritenuto opportuno proporre la nomina dei medesimi componenti al fine di dare continuità all'operato della CPC e CEC intercomunale stessa, in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla Commissione risulta attualmente competente, ottimale, efficace e celere.

Stabilito che relativamente ai restanti due componenti "esterni" da scegliere fra gli esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio e in particolare in materia di paesaggistica e in materia agronomo forestale, si ritiene di effettuare le seguenti nomine sulla base dell'elenco predisposto in esito all'esame delle candidature pervenute e di relativa valutazione comparativa nonché di verifica dei requisiti richiesti:

- Francesca Bertamini, in qualità di membro esperto in materia di PAESAGGISTICA;

- Oscar Fox, in qualità di membro esperto in materia AGRONOMO FORESTALE.

Evidenziato che in ordine alle quattro nomine suddette, sulla base dell'esame dei *curricula vitae* prodotti e depositati agli atti, si evince quanto segue:

Chiara Tonelli (18.04.1980) – requisiti:

- laurea in architettura presso l'istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.);
- iscritto all'Ordine degli Architetti di Trento al n. 1186;
- membro esperto nella CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- membro esperto nella CEC di un Comune e nella CEC intercomunale della gestione associata della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- partecipato a diversi corsi di specializzazione STEP – TSM.

Ha espresso la disponibilità allo svolgimento di incontri di natura tecnico-consulativa con l'utenza esterna e a ricoprire anche il ruolo di membro della CEC intercomunale - gestione associata.

Fulvio Bertoluzza (23.07.1947) – requisiti:

- laurea in architettura presso la facoltà di Roma;
- iscritto all'Ordine degli Architetti di Trento al n. 181;
- membro esperto nella CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- membro esperto nelle CEC di 16 Comuni e nella CEC intercomunale della gestione associata della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- Commissario ad acta di n. 3 PRG;
- vincitore di un concorso di progettazione – stadio del ghiaccio di Cavalese;
- esperienza in campo architettonico con progettazioni che interessano diversi ambiti;
- consulente per l'assessorato beni culturali per il censimento e la catalogazione di elementi a carattere storico-artistico.

Ha espresso la disponibilità allo svolgimento di incontri di natura tecnico-consulativa con l'utenza esterna e a ricoprire anche il ruolo di membro della CEC intercomunale - gestione associata.

Francesca Bertamini (06.06.1974) – IDONEA. Soddisfa i requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1713/2022 con esperienza prevalentemente orientata al campo della PAESAGGISTICA – requisiti:

- laurea in architettura conseguita presso l'Università degli studi di Firenze;
- Master di II grado in progettazione paesaggistica conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze;
- iscritto all'Ordine degli Architetti di Trento al n. 1092;
- membro esperto nella CPC della Comunità della Paganella, della CPC della Comunità della Valle di Fiemme e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- membro esperto nelle CEC di 8 Comuni e nella CEC intercomunale della gestione associata della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- vincitrice di due concorsi di progettazione – “Progettazione di spazi espositivi” a Murabilia - Mostra mercato del giardinaggio amatoriale- Lucca e Concorso d'idee per l'elaborazione di Linee Progettuali e di fattibilità per la sistemazione del verde, degli spazi aperti e dell'arredo urbano di Viale Verdi nella città di Montecatini Terme”;
- 2° premio al “Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Santa Croce e spazi centrali di Coredo” - Comune di Predaia (TN);
- 4° premio al “Concorso d'idee per la redazione di un progetto per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato nella frazione di Segno”;

Ha espresso la disponibilità allo svolgimento di incontri di natura tecnico-consulativa con l'utenza esterna e a ricoprire anche il ruolo di membro della CEC intercomunale - gestione associata.

Oscar Fox (18.04.1954) – IDONEO. Soddisfa i requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1713/2022 con esperienza prevalentemente orientata al campo AGRONOMO FORESTALE – requisiti:

- laurea in Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di Padova;
- iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Trento al n. 145;
- membro esperto nella CPC della Comunità della Valle di Sole e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- membro esperto nelle CEC di 8 Comuni e nella CEC intercomunale della gestione associata della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

Ha espresso la disponibilità allo svolgimento di incontri di natura tecnico-consulativa con l'utenza esterna e a ricoprire anche il ruolo di membro della CEC intercomunale - gestione associata.

Precisato che per quanto riguarda la nomina del membro esperto arch. Fulvio Bertoluzza, libero professionista in quiescenza dal 1° agosto 2012 e con P.IVA fino al 30 settembre 2023, come da sua dichiarazione acquisita al prot. n. 14501 di data 24.07.2025, si applica quanto disposto dall'art. 12bis del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, introdotto con legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, il quale dispone l'integrale esclusione dalla disciplina dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, articolo e comma equivalente all'articolo 8, comma 8bis della L.P. n. 27 del 2010, sugli incarichi ai liberi professionisti in quiescenza prima della data del 14 luglio 2024 (entrata in vigore della sopra citata legge di conversione n. 101/2024). Tale articolo 5, comma 9 evidenzia la possibilità, sia di riconoscere il compenso per il pregresso, sia attribuire un nuovo incarico; l'art. 15ter del D.L. 63/2024 prevede l'applicabilità del decreto legge alle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i loro statuti.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in conformità alla proposta formulata dal Presidente nei termini sopra esposti.

Verificata, sulla base delle dichiarazioni acquisite agli atti, l'assenza nei confronti dei componenti esperti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di cui alla presente proposta di deliberazione, delle cause di incompatibilità previste dall'art. 7, comma 5, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 06.10.2015, nonché delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e ss.mm. "*Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*"

Stabilito che gli esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio nominati quali componenti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sono obbligati a frequentare i specifici corsi di formazione organizzati dalla Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP) di cui all'art. 14 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm., la CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nella composizione di cui alla presente proposta di deliberazione, resta in carica per la durata del mandato amministrativo dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della stessa Comunità e dovrà essere rinnovata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua scadenza.

Ricordato che il comma 6, dell'art. 7 della citata legge provinciale n. 15 del 2015 prevede che la CPC stessa disciplini il proprio funzionamento ed individui un dipendente della Comunità con funzioni di segretario della CPC.

Precisato che il comma 14 del più volte richiamato art. 7 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. dispone che: "*Ai componenti della CPC la Comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i componenti della CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti*".

Accertato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1692 di data 06.10.2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1829 di data 29.10.2021, ha determinato i limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle CPC, contemplando due diverse fattispecie, e in particolare:

- a. euro 50,00.= quale compenso forfettario individuale per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta della CPC;
- b. euro 25,00.= quale compenso relativo alla attività istruttoria delle pratiche che, per la loro rilevanza e complessità, richiedano delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuate durante le sedute della CPC, con la previsione di un tetto massimo di 150 pratiche assegnabili dal Presidente ai singoli componenti della CPC per l'anno 2023 e un tetto massimo di 100 a partire dall'anno 2024;
- c. euro 40,00.= quale compenso orario spettante ai componenti esperti per l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti, commisurato al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro stesso.

Ritenuto opportuno demandare al Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici della Comunità Alta Valsugana e

Bersntol l'individuazione del componente esperto che a turno svolgerà l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti e l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

Dato atto, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 06.10.2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1829 di data 29.10.2021, che i compensi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. sono da riconoscere esclusivamente ai componenti esperti della CPC che non siano dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Evidenziato altresì che i compensi sopra indicati non spettano neppure al componente della CPC in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in virtù del principio contenuto nell'art. 67, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss. mm., applicabile ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm..

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3, come modificata dalla L.P. 06.07.2022, n. 7 e ulteriori ss.mm..

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022, n. 7, e in particolare l'art. 7.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 06.10.2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1829 di data 29.10.2021.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm..

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di garantire la nomina della nuova CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la conseguente operatività della medesima nei più brevi termini possibili.

Evidenziato che il presente provvedimento è di competenza dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, che con propria deliberazione n. 1 di data odierna, immediatamente esecutiva, ha disposto di prendere atto della propria composizione e di procedere al conseguente insediamento.

Considerato che l'Assemblea, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ha deciso di procedere alla nomina della C.P.C., con votazione palese.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 30 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quali componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CPC) di cui all'art. 7 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.:
 - il signor Andrea Fontanari, in qualità di Presidente *pro tempore* della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con funzioni di Presidente della CPC;
 - la geom. Elena Molinari, dipendente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in qualità di membro esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
 - l'arch. Chiara Tonelli, in qualità di membro esperto in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica;
 - l'arch. Fulvio Bertoluzza, in qualità di membro esperto in materia di pianificazione urbanistica e

dell'architettura;

- l'arch. Francesca Bertamini, in qualità di membro esperto in materia di paesaggistica;
- il dott. agr. Oscar Fox, in qualità di membro esperto in materia agronomo forestale;

2. di stabilire ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2015, che la CPC stessa disciplinerà il proprio funzionamento e che verrà individuato un dipendente della Comunità quale segretario della CPC;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della L.P. 04.08.2015, n. 15, la CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nella composizione di cui alla presente deliberazione, resta in carica per la durata del mandato amministrativo dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità stessa e dovrà essere rinnovata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua scadenza;
4. di dare atto, sulla base delle dichiarazioni acquisite agli atti, dell'assenza nei confronti dei componenti esperti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di cui al precedente punto 1. delle cause di incompatibilità previste dall'art. 7, comma 5, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 06.10.2015, nonché delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e ss.mm. *“Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*;
5. di stabilire che gli esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio nominati quali componenti della CPC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sono obbligati a frequentare i specifici corsi di formazione organizzati dalla Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP) di cui all'art. 14 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.;
6. di dare atto che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1692 di data 06.10.2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1829 di data 29.10.2021, ha determinato i limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle CPC, nelle seguenti misure:
 - a. euro 50,00.= quale compenso forfettario individuale per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta della CPC;
 - b. euro 25,00.= quale compenso relativo alla attività istruttoria delle pratiche che, per la loro rilevanza e complessità, richiedano delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuate durante le sedute della CPC, con la previsione di un tetto massimo di 150 pratiche assegnabili dal Presidente ai singoli componenti della CPC per l'anno 2023 e un tetto massimo di 100 a partire dall'anno 2024;
 - c. euro 40,00.= quale compenso orario spettante ai componenti esperti per l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti, commisurato al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro stesso;
7. di dare mandato al Servizio Edilizia privata e Lavori pubblici della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'individuazione del componente esperto che a turno svolgerà l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti e l'assunzione del conseguente impegno di spesa;
8. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 06.10.2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1829 di data 29.10.2021, che i compensi di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 6. sono da riconoscere esclusivamente ai componenti della CPC che non siano dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
9. di dare atto che i compensi di cui al precedente punto 6. non spettano al componente della CPC in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in virtù del principio contenuto nell'art. 67, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm., applicabile ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.;
10. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa dai n. 30 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio

2018, n. 2, per le motivazioni meglio espresse in premessa;

11. di dare notizia sul sito istituzionale dell'ente dell'esito finale della procedura che ha condotto alla nomina dei componenti della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CPC) di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.;
12. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
13. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).